



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo

Il Direttore Generale

<i>Progetto/Piano/Programma</i>	Autostrada A4 Torino-Trieste. Intervento di potenziamento alla quarta corsia dinamica del tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Viale Certosa e Sesto San Giovanni (MI)
<i>Procedimento</i>	Verifica di ottemperanza, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. alle condizioni ambientali lett. A) nn. 8, 9, 10 e 11 di cui al decreto di compatibilità ambientale DVA-DEC-336 del 3 luglio 2012
<i>ID Fascicolo</i>	4504
<i>Proponente</i>	Autostrade per l'Italia S.p.A.
<i>Elenco allegati</i>	Parere n. 3364 del 24 aprile 2020

✓ Resp. Div.: Meschini G.
Ufficio: CreSS_05
Data: 21/07/2020

✓ Resp. Seg. DG: Tancredi F.
Ufficio: CreSS
Data: 23/07/2020

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii. e in particolare l’articolo 8 inerente al funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS;

VISTO l’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS;

VISTO il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 150 del 18 settembre 2007 di definizione dell’organizzazione e del funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS;

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*”, ed in particolare l’articolo 23 “Disposizioni transitorie e finali”;

VISTO in particolare l’articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, inerente alle attività di monitoraggio delle condizioni ambientali indicate nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale, che trova applicazione anche per i provvedimenti adottati prima del 21 luglio 2017, data in cui è entrato in vigore, in ragione di quanto previsto dall’articolo 23, comma 3, del medesimo decreto legislativo 104/2017;

CONSIDERATO che il disposto di cui l’articolo 17, del decreto legislativo 104 del 16 giugno 2017 trova applicazione anche per i provvedimenti di valutazione di impatto ambientale adottati prima della sua entrata in vigore in ragione di quanto previsto dall’articolo 23, comma 3 del medesimo decreto;

VISTO il decreto di compatibilità ambientale n. 336 del 3 luglio 2012, reso sulla base degli esiti del parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS n. 722 del 10 novembre 2011 di esito positivo subordinatamente all’osservanza, in fase di progettazione esecutiva e di realizzazione dell’opera, di prescrizioni/condizioni ambientali, dettate dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS, dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla Regione Lombardia per il progetto “*Autostrada A4 Torino - Trieste tratto compreso tra gli svincoli di Viale Certosa e Sesto San Giovanni*”, proposto dalla Società Autostrade per l’Italia S.p.A;

VISTE in particolare le condizioni ambientali di cui ai punti A8, A9, A10, A11 del decreto di compatibilità ambientale n. 336 del 3 luglio 2012, la cui verifica di ottemperanza è posta in capo al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che prevedono:

“*Prescrizione A.8:
si utilizzino vernici foto catalitiche.*”

Prescrizione A.9:

si provveda a depositare un progetto architettonico – previa acquisizione del parere del Comune di Cinisello Balsamo – per il passaggio pedonale/ciclabile sopra la galleria antifonica, valutando la possibilità di realizzare un giardino pensile intorno all’attraversamento e/o arricchire i lati dei camminamenti di elementi di arredo urbano.

Prescrizione A10:

si provveda, a distanza di 3 mesi dal completamento dell’intervento, a presentare uno studio post-operam che identifichi le singole situazioni di sfioramento dei limiti acustici e definisca i migliori interventi per rispettare i parametri normativi, da realizzarsi a cura e spese del Proponente.

Prescrizione A11:

durante l’esercizio dell’infrastruttura – con riferimento alla situazione a quel momento esistente, conseguente alle azioni di cui alla programmazione regionale e statale in materia di qualità dell’aria – dovrà essere periodicamente aggiornata la valutazione della qualità dell’aria sul territorio, in stretto coordinamento con la Regione, lo Stato, ISPRA e ARPAL. Dovrà essere stipulato un Protocollo Operativo tra la Regione Lombardia, ARPA Lombardia e Proponente. Il Protocollo Operativo in coerenza con quanto previsto dai Piani di Azione a breve termine previsti dall’art. 24 della Direttiva 2008/50/CE, deve contenere i provvedimenti efficaci per limitare e se necessario sospendere le attività che contribuiscono al rischio che i rispettivi valori limite, valori obiettivo e sogli e di allarme di cui agli allegati VII, XI e XIV della Direttiva 2008/50/CE siano superati. Il Protocollo dovrà altresì stabilire, per le rispettive competenze degli enti territoriali e del Proponente, gli interventi e le azioni da attuare per ridurre le emissioni inquinanti quando il sistema di monitoraggio afferente al collegamento autostradale rileva il superamento dei valori limite di cui all’allegato XI della Direttiva 2008/50/CE. I superamenti saranno riferiti alla misurazione della rete di rilevamento regionale, eventualmente integrata per quanto necessaria alla valutazione, da un sistema di centraline dedicate i cui costi di acquisizione, provenienti dal sistema di rilevamento saranno gestite da ARPA Lombardia la quale informa sui superamenti e avvia le procedure, sulla base di quanto stabilito all’interno del Protocollo, per l’attivazione degli interventi di riduzione delle emissioni e che, per quanto riguarda il Proponente, prevedono tra gli altri la riduzione del limite di velocità a 110 km/h sui tratti autostradali interessati dai superamenti.”.

VISTA la nota prot. 2739 del 8 febbraio 2019, acquisita al prot. DVA-3225 del 11 febbraio 2019, con la quale Autostrade per l’Italia S.p.A. ha presentato istanza e trasmesso la documentazione progettuale per l’avvio della Verifica di Ottemperanza alle condizioni ambientali di cui alle lettere A.8, A.9, A.10, A.11 del decreto di compatibilità ambientale n. 336 del 3 luglio 2012, per il progetto “Autostrada A4 Torino-Trieste tratto compreso tra gli svincoli di Viale Certosa e Sesto San Giovanni”;

VISTA la nota prot. DVA-4580 del 22 febbraio 2019 con la quale la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso alla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS la documentazione presentata dalla Società proponente con la nota sopra citata, ai fini dell’avvio della procedura di verifica di ottemperanza, ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii, alle condizioni ambientali lett. A) nn. 8, 9, 10 e 11 di cui al decreto

di compatibilità ambientale DVA-DEC-336 del 03/07/2012 per il progetto “*Autostrada A4 Torino-Trieste tratto compreso tra gli svincoli di Viale Certosa e Sesto San Giovanni*”;

VISTA la documentazione progettuale trasmessa dalla Società proponente nel corso dell’iter istruttorio del procedimento;

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica per la Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS n. 3364 del 24 aprile 2020, trasmesso con nota prot. CTVA-1392 del 12 maggio 2020 ed acquisito al prot. MATTM-34968 del 14 maggio 2020 costituito da n. 9 (nove) pagine e che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

DETERMINA

sulla base delle motivazioni espresse nel parere della Commissione Tecnica per la Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS n. 3364 del 24 aprile 2020, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante, la non ottemperanza delle condizioni ambientali lett. A) nn. 8, 9, 10 e 11 di cui al decreto di compatibilità ambientale DVA-DEC-336 del 3 luglio 2012 per il progetto “*Autostrada A4 Torino-Trieste tratto compreso tra gli svincoli di Viale Certosa e Sesto San Giovanni*”.

La Società Autostrade per l’Italia S.p.A. dovrà provvedere a trasmettere, entro 30 gg dalla notifica del presente atto, la documentazione ai fini del completamento della verifica di ottemperanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 60 giorni dalla data di notifica dell’atto, mentre per i soggetti diversi dal destinatario della notifica i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito web dell’Amministrazione, o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nei 120 giorni i cui termini andranno computati con le medesime modalità di cui sopra.

Il Direttore Generale

Oliviero Montanaro

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)